

OMISSIS

Abbiamo detto - ma è bene ripetere - che questa non è una battaglia contro la magistratura - a riprova di ciò, il fatto stesso che, a base della campagna, il consiglio direttivo della camera penale di Modena CrI'Alberto Perroux abbia deciso di porre uno stralcio dell'intervista che, venticinque anni fa, Giovanni Falcone rilasciò a *La Repubblica* -.

Questa è semplicemente una battaglia di libertà.

Che va combattuta tra la gente e nelle strade. Perché è tra la gente e nelle strade che la nostra camera penale deve saper portare la propria cultura di minoranza.

E perché - come c'ha ricordato giustamente Giorgio Spangher in occasione dell'*Open Day* di Rimini - è sulla cultura - su questa nostra cultura di minoranza - che si costruisce il diritto.

Dicevamo che questa è semplicemente una battaglia di libertà che va combattuta tra la gente e nelle strade.

Avrete letto - immagino - le dichiarazioni di Giovanni Legnini: il vice-presidente del c.s.m. non ha avuto remore a definire la separazione delle carriere «improponibile».

In cosa s'anniderebbe questa pretesa «improponi[bilità]»?

Probabilmente nel fatto che le decine di migliaia di firme raccolte in meno di due mesi promanano per la maggior parte dalla società civile.

Da persone - che Beniamino Migliucci ha correttamente definito «gente di buona volontà» - che hanno avuto - va loro riconosciuto - il merito di risvegliare, con la propria firma, un tema politicamente freddo, un tema oggettivamente morto e sepolto da anni.

E' noto: in quest'epoca storica, la politica latita.

Ma ciò, se si focalizza l'attenzione sulla separazione delle carriere, non è necessariamente un male...

Perché questa non è una battaglia partitica.

In occasione dell'*Open Day* di Rimini, Beniamino Migliucci c'ha ricordato una cosa, a mio avviso, sacrosanta: ciò che, oggi, la politica intende perseguire prepotentemente è un ritorno all'inquisitorialità.

Se quanto precede è corretto, occorre allora prendere definitivamente atto del fatto che separare le carriere di giudice e pubblico ministero significa anche e soprattutto difendere il giusto processo, dando effettiva attuazione all'art. 111 Cost.

Questo, a mio parere, è il primo argomento a sostegno della separazione delle carriere.

Perché sarà pure vero che la ri-scrittura dell'art. 111 Cost. contrassegna il più importante risultato politico mietuto, negli anni, dall'u.c.p.i.

Ma è altrettanto vero, a mio avviso, che fintantoché non avremo liberato il giudice dal giogo proprio del pubblico ministero, l'art. 111 Cost. resterà sempre lettera morta.

Perché il giudice non sarà mai terzo. E perché non vi sarà mai un'effettiva parità delle parti e delle armi.

L'a.n.m. dice - Eugenio Albamonte, in occasione dell'*Open Day* di Rimini, è stato trasparente su questo - che «non è il momento».

Perché «non [sarebbe] il momento»?

«[N]on [sarebbe] il momento» perché stiamo vivendo - è certamente vero - quello che lo stesso Eugenio Albamonte non ha avuto remore a definire un «momento di crisi assoluta della giustizia penale».

Un momento nel quale - è altrettanto certamente vero - si mette quotidianamente in discussione finanche la funzionalità stessa del processo penale.

In quest'ottica, s'è parlato di vuoi «involuzione culturale forte» vuoi di «inefficienza» e d'«ineffettività» del processo penale.

In consimile momento, secondo l'a.n.m., magistratura e avvocatura dovrebbero essere capaci di fare quadrato.

E fare quadrato significherebbe evitare di toccare temi che, quali quello della separazione delle carriere, sono «divisivi».

Peccato che, per stessa ammissione di Eugenio Albamonte, si registri - le critiche rivolte al d.d.l. Orlando ne rappresentano icastica dimostrazione - una visione profondamente diversa del fenomeno "processo penale".

Di quale preteso quadrato, così stando le cose, va ragionando l'a.n.m.?

Sotto altro profilo, s'è osservato che la separazione delle carriere esisterebbe già.

Esisterebbe già a far data dal 2006, allorquando, come ricorderete, fu varata la c.d. riforma Castelli e, con essa, furono introdotti, da un lato, i test psicoattitudinali e, dall'altro lato, la scelta preventiva tra funzioni giudicante e requirente.

Anche questo secondo argomento, però, non ha pregio alcuno.

Come giustamente ricordato da Beniamino Migliucci, la c.d. riforma Castelli del 2006 fu prontamente azzerata dalla c.d. contro-riforma Mastella del 2007, che pose nel nulla tanto i test psicoattitudinali quanto la scelta preventiva tra funzioni giudicante e requirente.

Sotto altro profilo ancora - qui l'argomento da politico si fa tecnico -, s'è osservato - l'ha fatto Eugenio Albamonte - che, nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, il pubblico ministero contrassegnerebbe «un nuovo presidio avanzato di garanzie» - attesterebbe ciò quell'art. 358 c.p.p. a noi tutto noto e che, come noto, null'altro rappresenta se non il classico feticcio -.

Ma per essere tale - per essere effettivamente, cioè, «un nuovo presidio avanzato di garanzie» -, il pubblico ministero dovrebbe poter partecipare della stessa «cultura dei diritti» propria del giudice.

In quest'affermazione io credo s'annidi quell'evidente tensione verso l'inquisitorialità della quale discorrevamo in premessa e che è icasticamente scolpita nelle parole di Armando Spataro: «il pubblico ministero non è pari all'avvocato. Perché condivide col giudice l'obbligo di ricercare la verità storica».

«[Il pubblico ministero non [sarebbe] pari all'avvocato [p]erché condivide[rebbe] col giudice l'obbligo di ricercare la verità storica»?

Nell'ambito d'un processo penale che, a far data dal 1988, dovrebbe essere tendenzialmente accusatorio?

Ma ci rendiamo conto che, nell'ambito del sistema processuale attualmente vigente, il pubblico ministero che eserciti l'azione penale diventa a tutti gli effetti parte processuale?

Come può una parte processuale condividere, anche solo in astratto, la cultura che è propria del giudice?

Mi si può dire - e l'accetterei - che, nell'ambito d'un processo penale moderno, il pubblico ministero, pur essendo parte processuale, deve improntare la propria azione alla logica della tutela dei diritti - di qui, a tacer d'altro, l'obbligo morale di richiedere l'assoluzione dell'imputato allorquando, all'esito della causa, lo stesso non appaia colpevole al di là d'ogni ragionevole dubbio -.

Mi si può dire - e l'accetterei - che, nell'ambito d'un processo penale moderno, il pubblico ministero, pur essendo parte processuale, deve improntare la propria azione alla cultura della legalità - ma se così fosse, perdonatemi, in cosa il pubblico ministero si differenzerebbe dall'avvocato? Forse che l'avvocato "vero" non rappresenti una parte processuale che deve anch'essa improntare la propria azione alla cultura della legalità? -.

Ma non si può dire - perché non l'accetterei e non l'accetto - che una parte processuale condivide, anche solo in astratto, la cultura di terzietà che è propria del giudice.

Perché consimile affermazione è distonica già sul piano concettuale.

Sotto altro profilo ancora - qui l'argomento da tecnico si ri-fa politico -, s'è osservato - l'ha fatto, ancora una volta, Eugenio Albamonte - che separare le carriere di giudici e pubblici ministeri significherebbe creare pubblici ministeri ancora più potenti.

Pubblici ministeri ancora più potenti?

Esiste già - è un fatto esiste da anni - un partito dei pubblici ministeri.

Esiste già - è un fatto esiste da anni - un quotidiano che all'anzidetto partito dà costantemente voce.

E mi si vorrebbe far credere che separare le carriere di giudici e pubblici ministeri significherebbe creare pubblici ministeri ancora più potenti?

Io non credo.

Ma supponiamo, per un sol attimo, che così sia.

Il punto, a mio avviso, non è questo.

Perché, anche a voler supporre, per un sol attimo, che separare le carriere di giudici e pubblici ministeri significhi effettivamente creare pubblici ministeri ancora più potenti, il punto sarebbe comunque altro, ovvero che separare le carriere di giudici e pubblici ministeri significherebbe liberare finalmente il giudice dal giogo di questi ultimi.

Significherebbe finalmente restituire il giudice a quella cultura del limite che fa d'un giudice un vero giudice.

Dice l'a.n.m.: la mancanza di terzietà del giudice sarebbe un dato «tutto da dimostrare».

Dice l'a.n.m.: non si può ragionare *in subiecta materia* «in termini di sfiducia sistemica».

Ma di quale «sfiducia sistemica» si va qui discorrendo?

Io non amo le polemiche "avvocatesche".

Ho detto e ripeto che, per essere politicamente forte, l'avvocatura dovrebbe *in primis* essere capace d'abbandonare la cultura della difesa in favore della cultura della giurisdizione.

Ma è innegabile che i dati sulle intercettazioni telefoniche, quelli sulla riparazione per ingiusta detenzione, etc. etc. denunciino *per tabulas* una contiguità decisionale tra pubblico ministero e giudice che è francamente inaccettabile. Che è francamente inaccettabile e che affonda le proprie radici in quella mancanza d'istituzionale inimicizia tra giudice e pubblico ministero della quale si parla a chiare lettere nella relazione d'accompagnamento alla legge costituzionale d'iniziativa popolare che qui c'occupa.

Apro e chiudo una parentesi.

S'è finanche tentato di dire - lo s'è detto anche sabato scorso a Rimini - che, separando le carriere di giudice e pubblico ministero, il pubblico ministero perderebbe la propria autonomia e la propria indipendenza.

Ma la s'è letta la proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare che qui c'occupa?

Si prevede - si veda, in proposito, l'art. 5 della citata proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare - l'istituzione d'un c.s.m. *ad hoc* della magistratura requirente presieduto dal presidente della Repubblica.

Di quale pretesa perdita d'autonomia e d'indipendenza si va qui discorrendo?

E veniamo, qui giunti, a ragionare dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Dice l'a.n.m.: l'art. 112 Cost. nasce per proteggere il pubblico ministero.

Vero.

Dice l'a.n.m.: a monte dell'art. 112 Cost. sta l'art. 3 Cost., che rappresenta il vero presidio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

Vero.

Il punto è che, per stessa ammissione di Eugenio Albamonte, oggi le procure della Repubblica italiane sono subissate da un numero tale di notizie di reato che rende impossibile processarle tutte.

Ma, se così stanno le cose - e così, lo sappiamo, stanno effettivamente le cose -, allora, perdonatemi, di cosa stiamo parlando?

S'ammette - l'ammette, come detto, la stessa a.n.m. - che è oggi impossibile processare tutte le notizie di reato, ma non s'accetta che le conseguenti scelte valoriali - perché di questo si sta parlando - le faccia la politica?

Non s'accetta, cioè, che le conseguenti scelte valoriali le faccia il Parlamento?

Non s'accetta, insomma, che le conseguenti scelte valoriali - quelle scelte valoriali che, volenti o nolenti, così stando le cose, qualcuno deve fare - vengano infine ancorate al principio di legalità e, per tale via, al controllo democratico?

Nel paese della circolare Maddalena?

Nel paese dove, scrivendo l'anzidetta circolare, Marcello Maddalena, come noto, altro non fece se non positivizzare sulla carta ciò che tutte le procure della Repubblica italiane già facevano nei fatti?

Ha ragione Beniamino Migliucci.

La verità è che, negli anni, i pubblici ministeri sono diventati i «signori delle prescrizioni».

La verità è che, negli anni, i pubblici ministeri hanno via via operato scelte politiche pur non avendo responsabilità politica alcuna - non mi risulta siano eletti dal popolo -.

La verità è che gli anni hanno dimostrato che quel principio d'uguaglianza che l'a.n.m. invoca citando l'art. 3 Cost. altro non rappresenta se non l'ennesimo feticcio.

Se si parte dal presupposto che non è possibile, per le su esposte ragioni, celebrare tutti i processi, perché non dovrebbe essere la politica - assumendosene, beninteso, la correlativa responsabilità - a decidere finalmente quali processi si devono celebrare e quali no?

Perché dovrebbe continuare a essere la magistratura requirente a fare ciò?

Ancora.

Si dice - da sempre: l'ha ribadito lo stesso Eugenio Albamonte ancora sabato scorso - che separare le carriere di giudice e pubblico ministero equivarrebbe a porre il pubblico ministero sotto il controllo del potere esecutivo.

Di tutti, a mio avviso, questo è l'argomento più debole e francamente meno onesto intellettualmente. Non solo perché - lo diceva, già nel 1991, lo stesso Giovanni Falcone (il pensiero del quale, non a caso, abbiamo deciso di porre a base della nostra campagna) - separazione delle carriere e sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo sono temi assolutamente distinti e distanti. Ma anche perché, perdonate, nella proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare che qui c'occupa è scritto a chiare lettere che, all'art. 112 comma 1 Cost., dopo le parole «[i]l pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale», verrebbero ad essere aggiunte le parole «nei casi e nei modi previsti dalla legge».

«[N]ei casi e nei modi previsti dalla legge»: di quale potere esecutivo si va dunque discorrendo?

Peraltro, non è così già oggi?

Non esistono già oggi i criteri di priorità dettati dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. in materia di formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi?

Mi riferisco a quegli stessi criteri di priorità recentemente novellati dall'art. 1 comma 74 d.d.l. Orlando così come introdotto dal Senato della Repubblica.

Eppure, non ho letto di magistrati che si stracciavano le vesti allorquando Andrea Orlando e i suoi "fratelli" proponevano di novellare il citato art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. prevedendo la trattazione prioritaria dei processi relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Perché, dunque, stracciarsi le vesti se si dice che, per il futuro, in contesto in cui non è oggettivamente possibile processare tutte le notizie di reato che pervengono alle procure della Repubblica italiane, «[i]l pubblico ministero [avrà] l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge»?

OMISSIS